



# REGOLAMENTO INFERMERIA

*(Delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 27/4/07)*

## **Art. 1**

### **(Malore/infortunio dello studente)**

In caso di malore o infortunio di un allievo, il docente della classe non deve lasciare l'aula/laboratorio, ma intervenire per quanto di sua competenza e allertare immediatamente il più vicino collaboratore scolastico di piano che provvede ad informare il personale di segreteria per eventuali comunicazioni alla famiglia e/o al servizio di pronto intervento.

## **Art. 2**

### **(Allontanamento dalla classe)**

Nel caso in cui l'alunno sia in grado di deambulare occorre farlo accompagnare in infermeria facendolo assistere dal personale della scuola che ha partecipato al corso di primo soccorso.

Dell'allontanamento dalla classe (e dell'eventuale successivo rientro) andrà fatta menzione sul giornale di classe.

In caso di assenza del personale addetto o di collaboratori scolastici al piano è possibile far accompagnare l'alunno infortunato da un compagno di classe preferibilmente individuato tra gli alunni aprifila o serrafila. L'alunno accompagnatore farà immediatamente rientro in classe non appena affidato l'alunno infortunato al personale scolastico.

## **Art. 3**

### **(Permanenza nel locale infermeria)**

Il locale infermeria non è sorvegliato e pertanto gli alunni non possono sostarvi se non per il tempo strettamente necessario per misurare la temperatura, o per attendere l'arrivo di un familiare avvisato o degli eventuali mezzi di soccorso.

In caso di intervento del servizio di pronto soccorso e in assenza di un familiare, lo studente sarà accompagnato in ospedale dal personale formato con il corso di primo soccorso che vi rimarrà fino all'arrivo di un parente.

## **Art. 4**

### **(Divieto di somministrazione di farmaci)**

L'Istituto, per disposizioni di legge, non è autorizzato a detenere né somministrare alcun tipo di farmaco pertanto chiunque operi è tenuto a non somministrare farmaci anche se lo studente ne dovesse fare richiesta, si fa eccezione se è stata archiviata o presentata una dichiarazione medica.

## **Art. 5**

### **(Attuazione del regolamento)**

Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario per l'attuazione del presente regolamento.